



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

## Scheda informativa (1) - aggiornamento

# Accreditamento

Aggiornata 1° maggio 2020

### Domanda:

Per determinati controlli è necessario che il servizio d'ispezione sia accreditato.

- a) Quali sono i requisiti specifici necessari per l'accREDITamento?
- b) Un accREDITamento secondo l'OIBT equivale a quello secondo la norma SN EN ISO/IEC 17020? In caso affermativo, è vero che un'impresa già accREDITata secondo quest'ultima norma non ha bisogno anche di un accREDITamento secondo l'OIBT e viceversa?
- c) L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) opera come concorrente su questi mercati?

### Risposta:

- a) Il Servizio di accREDITamento svizzero (SAS) è l'organo preposto all'accREDITamento di un organo di controllo secondo le norme dell'ordinanza sull'accREDITamento e sulla designazione (OAccD; RS 946.512). Chi vuole essere accREDITato deve soddisfare determinati criteri internazionali, contenuti nella norma SN EN ISO/IEC 17020 relativa alla valutazione della conformità di diversi tipi di organismi che effettuano ispezioni. La norma fissa i seguenti requisiti:
  - requisiti generali (imparzialità e indipendenza; confidenzialità);
  - requisiti strutturali (requisiti amministrativi; organizzazione e gestione);
  - requisiti relativi alle risorse (personale; strutture e apparecchiature; subappalti);
  - requisiti relativi ai processi (procedure di ispezione e istruzioni sulle procedure; rapporto con gli oggetti dell'ispezione e con i campioni; annotazioni sulle ispezioni; rapporti e certificati delle ispezioni; ricorsi e opposizioni; procedure relative a ricorsi e opposizioni);
  - requisiti relativi al sistema di gestione (opzioni; documentazione relativa al sistema di gestione; gestione di documenti; gestione di registrazioni; valutazione della gestione; audit interni; misure correttive; misure preventive).

L'accREDITamento viene rilasciato ad un servizio d'ispezione di impianti elettrici a bassa tensione. Il campo d'applicazione dell'accREDITamento è definito nel certificato stesso di accREDITamento, nel quale è possibile rinunciare all'accREDITamento per singoli ambiti (ad es. locali utilizzati a scopo sanitario o impianti in zone a rischio di esplosione di cui al numero 1 dell'allegato OIBT). Nell'am-



bito della procedura di accreditamento il servizio interessato deve dimostrare di essere in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per poter svolgere correttamente e secondo le regole della tecnica il controllo degli impianti rientranti nel campo d'applicazione dell'accREDITAMENTO. L'elenco dei servizi d'ispezione accreditati e del rispettivo campo d'applicazione è disponibile all'indirizzo [www.sas.admin.ch](http://www.sas.admin.ch).

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) fissa, in collaborazione con l'ESTI e le organizzazioni del settore, i requisiti tecnici per l'accREDITAMENTO, basandosi essenzialmente sulla Norma sugli impianti elettrici a bassa tensione (NIBT). A seconda del tipo di impianto questa norma è completata e precisata da altre prescrizioni e istruzioni. Laddove necessario, occorre anche essere a conoscenza delle prescrizioni supplementari che sono di fondamentale importanza per la sicurezza degli impianti (ad es. requisiti per i prodotti elettrici da impiegare nelle zone a rischio di esplosione, prescrizioni sulla zonizzazione di un settore a rischio di esplosione, particolari norme antincendio, ecc.).

- b) L'accREDITAMENTO per gli impianti elettrici che presentano un rischio potenziale particolare (impianti speciali) e per gli impianti elettrici i cui proprietari sono titolari di un'autorizzazione d'installazione limitata viene eseguito in conformità ai requisiti della norma SN EN ISO/IEC 17020 per un campo d'applicazione stabilito separatamente per ogni singolo accREDITAMENTO. Le imprese che sono già state accreditate in base alla suddetta norma devono chiedere un'estensione dell'accREDITAMENTO per ogni suo nuovo campo d'applicazione. Non si tratta di un accREDITAMENTO completamente nuovo, tuttavia occorre dimostrare separatamente l'adempimento dei requisiti specifici per ogni nuovo campo d'applicazione.
- c) No, l'ESTI non opera come concorrente sul mercato. Tuttavia, se il proprietario di un impianto elettrico non riesce a trovare un servizio d'ispezione accreditato, il controllo viene eseguito dall'ispettorato (cfr. anche art. 34 cpv. 2 OIBT). Le spese per il controllo vengono fatturate dall'ESTI secondo quanto stabilito all'articolo 41 OIBT in combinato disposto con gli articoli 9 e 10 dell'ordinanza sull'ispettorato federale degli impianti a corrente forte (RS 734.24).